



Circ. n. 128/SSI/Ig.Pa

Roma, 30 aprile 2013

Ai Sigg. Presidenti e  
Ai Sigg. Amministratori Delegati e  
Ai Sigg. Direttori  
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

**OGGETTO: Rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri. Verbale di accordo 26 aprile 2013. Prime istruzioni operative.**

Nella serata di venerdì scorso, presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Vice Ministro del Lavoro Michel Martone e del Vice Ministro dei Trasporti Mario Ciaccia, è stato sottoscritto da **ASSTRA ed ANAV** e da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Trasporti e Faisa Cisl, il verbale di incontro del 26 aprile 2013 (cfr. circ. **ASSTRA n. 121 del 26.4.2013**). Con il predetto verbale si è proceduto al rinnovo del ccnl autoferrotranvieri definendo la parte economica del pregresso triennio 2009/2011 e la nuova disciplina di quattro istituti contrattuali di seguito richiamati. Le parti si sono altresì impegnate a proseguire le trattative per il rinnovo del ccnl autoferrotranvieri a partire dal prossimo 2 maggio.

Preliminarmente alla disamina dei contenuti del verbale dello scorso 26 aprile, è opportuna una contestualizzazione della vicenda. Il ccnl degli autoferrotranvieri, come noto, è scaduto il 31 dicembre 2007 e per il 2008 è stato concordato a maggio 2009 un aumento della retribuzione tabellare di 60 euro mensili (par. 175); da questo consegue che il ccnl è scaduto da circa cinque anni e mezzo e che gli ultimi aumenti contrattuali sono stati erogati circa quattro anni orsono. Il protocollo del 30 aprile /14 maggio 2009 (cfr circolari n. 147 e n.157 rispettivamente del 5.5.2009 e 19.5.2009) prevedeva tra l'altro che nei successivi 45 giorni si sarebbero definiti i cosiddetti quattro punti del ccnl della mobilità nonché la parte economica per il triennio 2009/2011.

E' noto che, nonostante l'impegno profuso, solo il 30 settembre 2010 è stata raggiunta un'intesa e siglata per l'identificazione dei testi la disciplina dei predetti quattro punti, segnando un ridimensionamento del perimetro del ccnl della mobilità senza che, tuttavia, fosse possibile individuare una soluzione alla predetta partita economica (cfr circ. n. 275 del 5.10.2010).

In questa fase storica, si sono tenute oltre 100 riunioni con la partecipazione dei rappresentanti di due Governi, quello Prodi ed il successivo Berlusconi.

Nel frattempo le OO.SS.LL. hanno effettuato svariati scioperi nazionali (ad oggi sono dieci) e a giugno 2012 Federtrasporto – Agens e Ferrovie dello Stato hanno deciso di firmare con i sindacati di categoria il rinnovo del c.c.n.l. della mobilità/area attività ferroviarie, con il non



celato obiettivo di estendere al nostro settore i contenuti non solo di tale accordo, il quale prevede un aumento dei minimi tabellari di circa 160 euro mensili fino al 31 dicembre 2014 e 1.820 euro di una tantum per il periodo 2009/2011, ma anche dell'originario c.c.n.l. delle attività ferroviarie integrato dall'intesa F.S.

In relazione a tale unilaterale comportamento, ASSTRA ed ANAV hanno proceduto al formale recesso dal protocollo del 14 maggio 2009 e dal conseguente verbale del 30 settembre 2010 (cfr. circ. n. 218 del 5.7.2012) in data 5 luglio 2012.

A fronte di tale decisione le OO.SS.LL. di settore hanno ripreso le azioni di lotta culminate con la proclamazione di uno sciopero nazionale di 24 ore con contestale manifestazione a Roma e quindi senza garanzia delle prestazioni indispensabili (fattispecie, questa, avallata dalla Commissione di Garanzia). Il Governo "Monti" ha, dunque, convocato le parti e dato vita, con il verbale del 7 novembre 2012, al noto tavolo su regole, risorse e contratto. Sul fronte delle relazioni industriali, si è lavorato sulla base dell'indice degli argomenti sottoscritto il predetto 7 novembre e, nel corso delle settimane successive, sono stati definiti i quattro temi allegati al verbale di venerdì scorso. Sono state altresì raggiunte intese di massima, ma ancora non definitive, sul tema della "Malattia" e del "Fondo di Solidarietà", mentre è stato solo avviato il confronto sull'Orario di lavoro e sulla Residenza/Trattamento di trasferta.

In questo contesto, la soluzione adottata venerdì scorso ci sembra compatibile con il seppur complesso quadro di riferimento del settore contenendo una serie di elementi di positività, e cioè:

- il triennio 2009/2011 è neutralizzato agli effetti degli aumenti tabellari (questo significa la non corresponsione, anche per il futuro, degli aumenti che sarebbero invece maturati in caso di normale rinnovo contrattuale);
- la cifra per il triennio 2009-2011 (di 700 euro al par.175), è priva di ogni incidenza ivi compreso il TFR;
- tale somma, è di gran lunga inferiore a quella che sarebbe stata erogata dalle aziende in caso di normale rinnovo contrattuale e chiude sostanzialmente la partita del triennio pregresso malgrado la inevitabile propaganda che ogni parte può utilizzare per la propria rappresentanza. La parola "acconto", proposta dal Governo e sostenuta con forza dalle OO.SS.LL., infatti non appare nel verbale poiché non accettata da ASSTRA ed ANAV.

L'erogazione avverrà in due soluzioni, di pari importo avendo, peraltro, rappresentato al Sindacato **la necessità di adottare adeguate soluzioni dal punto di vista delle modalità di erogazione per le specifiche situazioni aziendali di difficoltà finanziaria.**

I quattro istituti normativi sottoscritti nell'ambito del programma di lavoro concordato, contengono oggettivamente questioni di interesse per le aziende del settore e saranno illustrati con successiva apposita circolare.

Relativamente ai contenuti del verbale del 26 aprile, si segnala che per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011 è prevista **una cifra di 700,00 euro lordi al parametro 175 (cfr. tabella allegata, colonna 2), da erogare in due tranches di pari importo con le**

**retribuzioni relative ai mesi di maggio e ottobre 2013 (cfr. tabella allegata, colonne 3 e 4).**

L'importo considerato, che attiene ad un lavoratore a tempo pieno, presente in azienda dal 1° gennaio 2009, dovrà comunque essere:

- riparametrato secondo l'attuale scala classificatoria (100-250), facendo riferimento al parametro relativo al mese di aprile 2013, indipendentemente dalle vicende precedenti e/o successive dell'inquadramento dei lavoratori interessati;
- rapportato ai mesi di effettivo servizio (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni). A questi fini, il valore mensile della predetta cifra è pari a 19,45 euro al par. 175 (700 euro : 36 mesi);
- riproporzionato nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale;
- per i lavoratori a tempo determinato (in forza alla data di stipula del verbale in parola), il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe.

Come nelle precedenti intese si precisa che l'una-tantum spetta solo ai **lavoratori in forza alla data di definizione del verbale (26 aprile 2013)** e che la stessa è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali (lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc) e di legge ivi compresa l'IVC qualora si dovesse ritenere dovuta, inoltre non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.

Nel caso di erogazione a livello aziendale di "anticipazioni" in conto rinnovo c.c.n.l. o di somme a titolo di IVC, si ritiene che le stesse debbano essere opportunamente conguagliate fino a concorrenza sulle due rate dell'una tantum.

Con riguardo alle giornate da computare ai fini del calcolo della predetta cifra, si ritiene che dalle giornate di "effettivo servizio" siano, ai fini specifici dell'"una tantum", da escludere le seguenti fattispecie: giornate di sciopero; assenze arbitrarie; provvedimenti disciplinari (sospensione); permessi personali giornalieri non retribuiti e non indennizzati; aspettativa per motivi privati ed aspettativa non retribuita di cui agli artt. 1 e 4 dell'accordo 19.09.2005.

Tale interpretazione, avvalorata, seppure indirettamente, dall'INPS (che nel 2004 ha assunto la decisione di collocare l'emolumento in esame fra le "voci" retributive non occasionali ai fini del calcolo della quota di pensione relativa all'ex Fondo autoferrotranvieri), comporta che con riguardo agli istituti delle indennità di malattia, di infortunio e di maternità, le aziende potranno ricalcolare le indennità dovute dall'INPS ed effettuare gli opportuni conguagli. Inoltre, la quota di una tantum afferente alle malattie e agli infortuni che rimane a carico delle aziende potrà essere inserita nella richiesta di copertura, relativa distintamente agli anni 2009, 2010 e 2011. Considerato che la richiesta di copertura per tali anni è già stata inviata al

Ministero del lavoro, la richiesta per tali periodi relativa all'importo dell'"una tantum" potrà essere inviata unitamente a quella relativa all'anno **2013** (entro il 31 marzo **2014**).

Per quanto riguarda il regime fiscale da riservare all'una tantum derivante dall'applicazione del Verbale di cui all'oggetto e relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, appare pacifica l'applicazione del sistema della tassazione separata di cui all'art.17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 38741 del 10 marzo 2004 (poi pubblicata come risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E) con riferimento al regime impositivo dell'una tantum erogata in occasione del rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri siglato il 20 dicembre 2003 sono da ritenere riferibili anche all'una tantum prevista con il Verbale di incontro del 26 aprile 2013. In quell'occasione l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato articolo 17 del DPR n.917/1986 dispone che la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti da volontà delle parti.

Per l'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 86/FI del 10 marzo 2004) tale norma deve essere intesa nel senso che, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, l'erogazione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono è condizione di per sé sufficiente a far scattare il meccanismo della tassazione separata, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine alle cause (fisiologiche o meno) che possono aver determinato il ritardo del pagamento. Sulla base di tali chiarimenti deve ritenersi, pertanto, che la somma "una tantum", che verrà erogata nel 2013 a copertura del periodo 2009-2011, debba essere assoggettata a tassazione separata. Per quanto riguarda, poi le modalità di determinazione dell'imposta, l'articolo 21 del TUIR stabilisce che per gli emolumenti arretrati l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno di percezione dell'emolumento stesso.

Da ultimo, le OO.DD. hanno fatto presente alle Organizzazioni Sindacali che le eventuali situazioni di crisi e di difficoltà finanziaria delle singole aziende potranno essere gestite caso per caso in ordine alle modalità di erogazione delle predette somme.

Come accennato in premessa, sono state inoltre rese operative alcune nuove norme contrattuali, allegate al verbale del 26 aprile, relative ai provvedimenti per il contrasto all'evasione tariffaria alla programmazione dei permessi di cui alla legge 104/92, al risarcimento danni, alla patente di guida e la CQC. Si tratta di soluzioni interessanti ed innovative, seppur su temi ancora non centrali, ma già in grado di realizzare adeguate soluzioni di miglioramento organizzativo aziendale. Su questi argomenti sarà cura della scrivente predisporre al più presto un' apposita circolare illustrativa.

Nel precisare che il contenuto della presente circolare è stato elaborato unitamente ad ANAV, si invia in allegato la tabella sull'importo dell'una tantum e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Avv. Guido del Mese

All.c.s.